

## Piano Transizione 5.0

Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, art 38  
Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR

Il **Decreto Legge del MIMIT** è operativo dal 4 marzo 2024 e dovrà essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi.

La normativa si applica agl'investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, di fatto retroattiva al primo gennaio 2024, ma la piena operatività entrerà in vigore entro il 3 aprile 2024 con l'emanazione del decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le risorse, pari a 6,3 miliardi di euro, sono state suddivise in parti uguali per i due anni: € 3.118.500.000 per ciascun anno, oltre € 63.000.000 per il MIMIT per la realizzazione della piattaforma.

Le risorse sono così assegnate:

- 3.780 milioni per i beni strumentali;
- 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione;
- 630 milioni per la formazione.

### IMPRESE AMMESSE AL PIANO DI TRANSIZIONE 5.0

Il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

### I BENI STRUMENTALI INCENTIVATI E IL COLLEGAMENTO AL PIANO TRANSIZIONE 4.0

Per accedere all'incentivo occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

- Effettuare investimenti in **beni strumentali** materiali e immateriali previsti agli allegati **A e B** del piano Transizione 4.0. Anche in questo caso si prevede che i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una **riduzione dei consumi** energetici;
- La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della **struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei **processi interessati** dall'investimento.

L'allegato B, quello dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l'ammissibilità agli incentivi anche per:

- software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza

energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

- software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Di fatto si tratta dei **sistemi di monitoraggio dei consumi**, anche se parte di un più ampio sistema ERP.

Sottolineiamo che, se un investimento in beni 4.0 ricade sotto l'ombrello della Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno le norme 5.0 e non quelle 4.0, anche in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione dell'incentivo.

Il piano Transizione 4.0 **resta operativo** per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che:

- non generano risparmio, oppure;
- generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

#### **ULTERIORI INVESTIMENTI AMMESSI**

L'accordo siglato con la UE lo scorso agosto prevede anche due linee dedicate a: **sistemi di produzione di energia in autoconsumo e formazione del personale**.

Gli ulteriori investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l'acquisto di beni strumentali 4.0. Sarà quindi possibile accedere in abbinamento ad un investimento di qualsiasi importo in beni 4.0, che generi risparmio energetico superiore al 3% dei consumi della struttura produttiva o al 5% dei consumi del processo interessato.

#### **Sistemi di produzione di energia in autoconsumo**

Sono ammessi tutti i tipi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato a quelli realizzati con l'uso di soli pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea e con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È prevista una **maggiorazione** di contributo per gli impianti a maggiore efficienza, classificati dal D.L. n. 181/2023, ovvero:

- 120% per gli impianti realizzati con moduli fotovoltaici con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- 140% per gli impianti realizzati con moduli fotovoltaici composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

#### **Formazione del personale**

Sono ammesse le spese per la formazione del personale alle seguenti condizioni:

- Se sono finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione **digitale ed energetica** dei processi produttivi;
- nel limite del **10%** degli investimenti effettuati nei beni strumentali
- fino a un massimo di **300 mila euro**.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da **soggetti esterni**, individuati con apposito decreto applicativo del Ministro delle imprese e del made in Itali.

### LE ALIQUOTE DI CONTRIBUTO

Le aliquote di contributo sono parametrare in funzione al valore di riduzione di consumi energetici raggiunti e al valore dell'investimenti ammesso a contributo, e sono:

1. Al raggiungimento di una riduzione **non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura** produttiva o, in alternativa, **del 5% dei consumi energetici dei processi** interessati dall'investimento:
  - a. 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  - b. 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  - c. 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
2. Al raggiungimento di una riduzione **non inferiore al 6% dei consumi energetici della struttura** produttiva o, in alternativa, **del 10% dei consumi energetici dei processi** interessati dall'investimento:
  - a. 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  - b. 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  - c. 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
3. Al raggiungimento di una riduzione **non inferiore al 10% dei consumi energetici della struttura** produttiva o, in alternativa, **del 15% dei consumi energetici dei processi** interessati dall'investimento:
  - a. 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  - b. 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  - c. 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

### CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO PER AZIENDE ESISTENTI E DI NUOVA COSTITUZIONE

Per calcolare la riduzione dei consumi occorre:

- riproporzionare i conteggi su base annuale;
- fare riferimento ai consumi energetici registrati **nell'esercizio precedente** e a quello in cui si effettuano gli investimenti;
- calcolare il risparmio energetico al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito va calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno **scenario controfattuale**, individuato secondo i criteri definiti nel decreto attuativo.

## GLI ONERI DOCUMENTALI

Le imprese dovranno produrre prima (ex ante) e dopo (ex post) aver effettuato l'investimento:

- una certificazione ex ante;
- una comunicazione ex ante al GSE;
- una certificazione ex post;
- una comunicazione ex post al GSE.

Le due comunicazioni, il cui contenuto è descritto nel decreto attuativo, serviranno al GSE per tenere conto delle risorse prenotate e utilizzate.

## LE CERTIFICAZIONI

Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente e riguarderanno rispettivamente l'ammissibilità e il completamento degli investimenti.

In particolare, la certificazione ex ante deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali ind. 4.0, non quindi la parte dell'autoproduzione di energia.

La certificazione ex post deve attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Sarà sempre il GSE a coadiuvare l'Agenzia delle Entrate nell'effettuare i controlli per la verifica dei presupposti e dei requisiti tecnici previsti per la fruizione del beneficio.

Resta comunque obbligatoria **l'attestazione dell'avvenuta interconnessione**, indipendentemente dal valore dei beni.

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

- Gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- Le Energy Service Company (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

L'attività dei soggetti certificatori sarà controllata dal Ministero in collaborazione col GSE, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

Solo per le Piccole e Medie imprese sono riconosciute, in aumento del credito d'imposta, **le spese di certificazione tecnica**, fino a un massimo di € 10.000.

## FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il credito d'imposta si può fruire esclusivamente in compensazione tramite F24, presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla comunicazione di completamento dell'investimento fatta al GSE.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

**L'avvio della fruizione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2025**, data che sancisce sia il termine per l'effettuazione dell'investimento sia il termine per la certificazione e l'avvio della fruizione dell'incentivo.

Il GSE provvederà a:

- attiverà un contatore per cui al termine delle risorse si chiuderanno le domande;
- validare la comunicazione ex ante e la certificazione ex ante relativa alla riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti nei beni.

Il superamento di questo step porta alla prenotazione dell'incentivo: Il credito d'imposta si considera prenotato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione del GSE, salvo comunicazioni di integrazione della documentazione o di non idoneità della comunicazione, o ancora di esaurimento delle risorse.

Una volta completato l'investimento, sarà sempre al GSE che occorrerà inviare la comunicazione ex post. Da quel momento si potrà fruire dell'incentivo.

Con la comunicazione al GSE si conclude l'iter e si può avviare la fruizione in unica soluzione purché entro il 31/12/2025. Resta salva la possibilità di fruire della parte per la quale non c'è capienza fiscale in 5 quote annuali successive.

La certezza di poter accedere alle risorse si avrà con la prenotazione effettuata dal GSE dopo aver ricevuto dall'investitore la comunicazione e la certificazione ex ante, cioè prima di effettuare gli investimenti.

### **OBBLIGHI DELL'INVESTITORE**

Anche per il Piano di Transizione 5.0 è previsto il meccanismo del **Recapture**: se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il fruitore dei contributi è obbligato a conservare, pena la **revoca** del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'**espresso riferimento** alle disposizioni dell'articolo 15 del Decreto Legge.

Deve essere prodotta una **certificazione dei costi**, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Per i soli soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, sono riconosciute in aumento del credito d'imposta le spese di certificazione, per un importo non superiore a € 5.000.

### **CONTROLLI**

Il GSE verificherà le condizioni di spettanza del contributo, sotto forma di credito d'imposta, e della corretta applicazione della disciplina, anche sulla base degli eventuali elementi di specifica competenza forniti dall'Agenzia delle entrate.

In caso di accertamento, è sempre il Ministero a provvedere al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.

### **CUMULABILITA'**

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è **cumulabile** con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

**Non cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta Transizione 4.0 (già incluso nel contributo 5.0), né con il credito d'imposta per investimenti nella **ZES unica**.

### **IL DECRETO ATTUATIVO**

Sono tanti gli aspetti che dovranno essere approfonditi nel decreto attuativo che dovrà essere emanato dal Ministro delle imprese e del Made in Itali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 03.04.2024

Il decreto attuativo dovrà occuparsi di tutta la parte di dettaglio assente nel presente decreto-legge, che riguarda: i contenuti e le modalità di presentazione delle comunicazioni ex ante ed ex post - i contenuti e le modalità di presentazione - le certificazioni ex ante ed ex post - le indicazioni sui soggetti titolati a redigere le certificazioni - i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito.

Torino, 06 marzo 2024